

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole:«all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)» sono sostituite dalle seguenti:«all'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<d bis) posizioni organizzative;>>;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Le posizioni organizzative sono unità organizzative di livello non direzionale che possono essere istituite alle dipendenze delle direzioni centrali, o equiparate, dei vice direttori centrali o dei servizi, o strutture direzionali equiparate, e sono preposte all'assolvimento di particolari funzioni comportanti l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni.>>;

c) al primo periodo del comma 7 dopo le parole:«dell'attività dei dirigenti» sono aggiunte le seguenti:«e delle posizioni organizzative»; il secondo periodo è soppresso.

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 10 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Dopo l'articolo 10 del DPRReg 0277/Pres./2004 è introdotto il seguente:

<<Art. 10 bis

(Posizioni organizzative)

1. Le posizioni organizzative sono istituite, ai sensi dell'articolo 40 del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico non dirigenti quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005, per lo svolgimento:
 - a) di direzione delle unità organizzative di particolare complessità e caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlati a diplomi di laurea e/o alla iscrizione ad albi professionali;
 - c) di attività di staff, di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto dei budget e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato sentito il Direttore generale, dal direttore centrale, o equiparato, competente. I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il vicedirettore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico sia conferito alle dipendenze dei medesimi.>>.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 11 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 11 del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Strutture stabili di livello inferiore al servizio)

1. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio è attuata con provvedimento della direzione centrale competente in materia di funzione pubblica, su proposta del direttore centrale, o equiparato, competente, sentito il Direttore generale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 reca l'indicazione della struttura direzionale o della posizione organizzativa alle cui dipendenze opera la struttura stabile di livello inferiore al servizio, la categoria di coordinamento e la declaratoria delle funzioni.>>.

Art 5

(Modifica all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 8 ter dell'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 6

(Modifica all'articolo 25 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 4 dell'articolo 25 del DPRReg 0277/Pres./2004 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:«L'incarico di direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, di cui all'articolo 16 comma 2, può essere, altresì, conferito a soggetti esterni in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 26 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del DPRReg 0277/Pres./2004 le parole:«con lo svolgimento di funzioni dirigenziali o equiparate» sono sostituite dalle seguenti:«per almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea»>>.

Art. 8

(Abrogazione dell'articolo 37 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 37 del DPRReg 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore l'1 giugno 2021.

VISTO: IL PRESIDENTE